

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2130 del 22/04/2026
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di Cento, Via Nino Bixio, n. 6 richiesta dall'impresa GI.MA S.R.L con sede legale nel Comune di Cento in Via Matteotti n. 5 per l'attività di PRODUZIONE E COMMERCIO DI PRODOTTI CHIMICI PER L'AGRICOLTURA sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali relativi alle emissioni in atmosfera e all'impatto acustico.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2259 del 21/04/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ferrara
Responsabile adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno ventidue APRILE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 34220/2025/MR/TC

Oggetto: DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di Cento, Via Nino Bixio, n. 6 richiesta dall'impresa **GI.MA S.R.L** con sede legale nel Comune di Cento in Via Matteotti n. 5 per l'attività di **PRODUZIONE E COMMERCIO DI PRODOTTI CHIMICI PER L'AGRICOLTURA** sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali relativi alle emissioni in atmosfera e all'impatto acustico.

Il Dirigente del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia Dott. Marco Roverati

VISTO CHE:

- il giorno 23/10/2025 il Legale Rappresentante pro tempore dell'impresa **GI.MA S.R.L** con sede legale nel Comune di Cento, Via Matteotti n. 5 ha presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Cento domanda per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del "DPR 59/2013 - Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica" per l'attività di **PRODUZIONE E COMMERCIO DI PRODOTTI CHIMICI PER L'AGRICOLTURA** svolta nello stabilimento localizzato nel Comune di Cento, Via Nino Bixio, n. 6;
- l'istanza di Procedimento Unico è stata presentata in data 23/10/2025, registrata al prot. comunale n. 59272, completata con Prot. n. 60194 del 28/10/2025, (pratica SUAP n. 1232/2025), trasmessa con nota prot. comunale n. 0060628 del 30/10/2025, acquisita al PG di Arpae n.192670 in data 31/10/2025;

Per l'esercizio dell'attività l'impresa intende conseguire l'AUA affinché ottenga i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Emissioni in Atmosfera;
- Impatto Acustico;
- l'art.2 comma 1 lettera b) prevede che l'autorità competente è la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del

procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- a far data dall'01/01/2016, in applicazione dell'art. 16, comma 3, della legge regionale 30 luglio 2015, n.13 - *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, Comuni e loro Unioni* - di riordino istituzionale, le competenze per il rilascio dell'AUA sono state trasferite ad ARPAE;
- Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con nota PG/2025/203445 del 17/11/2025 ha comunicato al S.U.A.P. l'esito positivo della propria verifica di completezza documentale e contestualmente ha richiesto i pareri di competenza comunale riguardanti l'aspetto sanitario delle emissioni in atmosfera e l'impatto acustico;
- Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con la stessa nota PG/2025/203445 del 17/11/2025, vista la comunicazione della Direzione Generale dell'ARPAE Emilia Romagna, Prot. n. PGDG/2015/0007546 avente ad oggetto "*Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazione ambientale assegnate all'ARPAE dalla Legge Regionale 30 Luglio 2015, n.13*", ha fatto richiesta al Servizio territoriale di Ferrara di fornire la relazione tecnica prevista dalla precitata comunicazione per le Emissioni in Atmosfera;
- E' stata acquisita al PG/2025/221961 del 15/12/2025 la Relazione Tecnica di Arpae Servizio Territoriale di Ferrara con valutazione favorevole;
- Lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Cento con nota Prot. n. 0003725 in data 21/01/2026, registrata al P.G. Arpae n. 11385 del 21/01/2026, ha trasmesso i seguenti pareri:
 - ✓ Parere rilasciato dall'Azienda USL con nota Prot. 78365 del 17/12/2025 in merito alle emissioni in atmosfera;
 - ✓ Parere rilasciato dal Servizio Urbanistica e Ambiente del Comune di Cento Prot. 3526 del 20/01/2026 (matrice aria e rumore);

- Lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Cento con nota Prot. n. 0008730 in data 16/02/2026, registrata al P.G. Arpae n. 29514 del 16/02/2026, ha trasmesso la documentazione pervenuta dalla Ditta e registrata al Prot. Comunale n. 8400 del 13/02/2026, specificando che la stessa non costituisce integrazione ma aggiornamento grafico di layout, come dichiarato dalla Ditta.

CONSIDERATO che l'impresa ha dichiarato quanto segue:

- Non esistono scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- Lo scarico è costituito unicamente dall'acqua derivante dai servizi igienici;
- Tutte le acque reflue di processo vengono raccolte tramite una rete interna nella cisterna di stoccaggio acque reflue denominata in pianta con il simbolo SA e regolarmente smaltite come rifiuti mediante ditte autorizzate;
- Le acque meteoriche sono raccolte da rete fognaria esterna e convogliate direttamente nella pubblica fognatura tramite punto di immissione corrispondente anche al punto di prelievo campione in cui si congiungono le acque meteoriche stesse e le acque biologiche;

CONSIDERATO ai sensi dell'art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato;

PRESO ATTO che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 della Provincia di Ferrara P.G. 59040 del 19/07/2011, rilasciata alla Società Terranalisi Srl e successivamente volturata con atto DET-AMB-2017-6343 del 27/11/2017 all'impresa **GI.MA S.R.L** e successiva modifica non sostanziale Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-4615 del 17/09/202;

VISTI:

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 – *Norme in materia ambientale*;
- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 - *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive*, e il DM 10/11/2011 - *Misure per l'attuazione dello sportello unico*;
- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 - *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti*

sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

VISTO CHE:

- Il D.Lgs 152/2006 e s.m.i., “Norme in materia ambientale” alla parte V - “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”, disciplina le autorizzazioni in via ordinaria (art. 269) per gli stabilimenti il cui esercizio produce emissioni in atmosfera. Lo stesso decreto definisce anche impianti ed attività in deroga (art.272 c.2) il cui esercizio può essere iniziato decorsi 45 giorni dalla comunicazione di adesione alle Autorizzazioni di Carattere Generale (ACG) adottate dalla Regione.
- Qualora invece tali attività siano previste nell’ambito di stabilimenti in cui sono presenti anche impianti e attività non previsti in autorizzazioni generali, l’intero stabilimento è soggetto alle autorizzazioni di cui all’articolo 269, come precisato all’art. 272 comma 2 del medesimo decreto.
- La Regione Emilia Romagna ha emanato diverse delibere (DGR 2236/2009 e successive integrazioni e modifiche) con le quali sono state adottate le autorizzazioni di carattere generale per diversi settori produttivi e di servizio.

VISTO CHE:

- La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento.
- In attuazione dell’articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l’Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 “Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”.
- La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 “Norme in materia ambientale” ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.
- Con l’articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

- La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.
- Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

VISTE:

- La legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione;
- In attuazione dell'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la Legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;
- Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante 'Disposizioni in materia di inquinamento acustico';
- Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001 n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

VISTE:

- la l. 7 agosto 1990, n. 241 - *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;
- la d.g.r. 21 dicembre 2015, n.2204 – *Approvazione del Modello per la richiesta di AUA*;
- la d.g.r. 31 ottobre 2016, n.1795 – *Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005* - ed in particolare l'art.5 e gli Allegati L ed M della direttiva;

VISTI, inoltre:

- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni d parte delle pubbliche amministrazioni*” e ss.mm.ii.;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 - *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*;
- il d.lgs. 25 maggio 2016, n.97 - *Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124*;
- il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;

RICHIAMATE

- La Deliberazione del Direttore Generale (di seguito D.D.G.) n. 151/2025 di Revisione dell'Assetto organizzativo generale di cui alla D.D.G. n. 130/2021;
- La Deliberazione di Giunta Regionale (di seguito D.G.R.) n. 31/2026 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 151/2025;
- La D.D.G. n. 7/2026 di revisione e approvazione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025 con approvazione del Manuale Organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- La D.D.G. n. 9/2026 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028;
- La Determinazione Dirigenziale n. 152/2026 di recepimento delle disposizioni contenute nella D.D.G. n. 7/2026 relativamente alle posizioni dirigenziali dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e nella D.D.G. n 14/2026 riferito agli incarichi di funzione istituiti sulle funzioni del demanio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Centro.
- La D.D.G. n. 19/2026 di revisione del Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

DATO ATTO che:

- la responsabile del procedimento Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis l.241/1990;
- in base alla delibera DEL-2022-163 del 22/12/2022, che assegna l'incarico di Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, il titolare del trattamento dei dati è la Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);
- con Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-91 del 29/08/2024 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara al Dott. Marco Roverati, con decorrenza dal 01.09.2024;
- che l'Impresa ha ancora al versamento degli oneri istruttori quantificati in 296,00 € in base al TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI ARPAE di cui alla D.G.R. Num. 926 del 05/06/2019;

DETERMINA

1. di adottare la presente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e i suoi allegati a favore dell'impresa **GI.MA S.R.L** con sede legale nel Comune di Cento, Via Matteotti n. 5 e stabilimento localizzato nel Comune di Cento Via Nino Bixio, n. 6, Codice Fiscale/Partita Iva 01985070380, per l'attività di **PRODUZIONE E COMMERCIO DI PRODOTTI CHIMICI PER L'AGRICOLTURA** che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

con l'effetto di sostituire l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 della Provincia di Ferrara P.G. 59040 del 19/07/2011, rilasciata alla Società Terranalisi Srl e successivamente volturata con atto DET-AMB-2017-6343 del 27/11/2017 all'impresa GI.MA S.R.L e successiva modifica non sostanziale Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-4615 del 17/09/202, nei termini di decorrenza ed efficacia del presente atto e del provvedimento conclusivo del SUAP così come di seguito precisato;

2. di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute nei seguenti allegati:
 - Allegato Aria con acclusa planimetria di riferimento;
 - Allegato impatto acustico;
3. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente AUA, come a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;
4. di precisare che la presente determina è valida dal giorno della sua adozione da parte di ARPAE SAC Ferrara (quale autorità competente), che essa dovrà confluire nel provvedimento conclusivo del S.U.A.P. del Comune di Cento (ex art.2 co.1 lett.b del d.P.R.59/2013), e che la sua esecutività ed efficacia costitutiva (l.241/1990 art.21-quater) per l'impresa istante decorrerà dal giorno di rilascio da parte del S.U.A.P.;
5. di stabilire che la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte del S.U.A.P., e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il S.U.A.P. competente almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del D.P.R. 59/2013;
6. di informare che eventuali modifiche all'AUA debbono essere richieste ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 59/2013;
7. di informare che le norme settoriali rimarranno comunque valide per tutto quanto non previsto o regolato dal D.P.R.59/2013, in particolare, si rimanda a quanto indicato all'art.1 (fatta salva la possibilità di accertamento di competenza di tutti gli organi di controllo in materia ambientale) in merito alle autorità amministrative competenti al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida;

8. di trasmettere la presente determina di adozione dell'AUA al S.U.A.P. del Comune di Cento ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante;
9. di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale entro 60 (sessanta) giorni oppure, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di rilascio da parte del S.U.A.P. del Comune di Cento;
10. di informare che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di ARPAE, e di informare che il procedimento amministrativo inerente il presente atto è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di ARPAE;
11. di informare che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche in corso da parte del S.U.A.P. del Comune di Cento in materia di antimafia ai sensi del d.lgs. 159/2011;
12. di informare che eventuali modifiche/sostituzioni del gestore dell'impianto, autorizzato con il presente atto, richiede una espressa istanza di voltura/subentro della presente autorizzazione, da presentare a firma congiunta del cedente e del cessionario, con allegata la documentazione probante la cessione della disponibilità/detenzione dell'impianto da parte del dante causa.

firmato digitalmente

Il Responsabile del Servizio

Dott. Marco Roverati

Allegato ARIA

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae

A - PARTE DESCRITTIVA

L'Impresa, presso lo stabilimento localizzato nel Comune di Cento, Via Nino Bixio, n. 6, dichiara di produrre prodotti fitosanitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, fertilizzanti e biostimolanti ad uso agricolo) in polvere, liquidi solubili, sospensioni concentrate e idrossiapatite .

Relativamente alle emissioni in atmosfera lo stabilimento ha la configurazione indicata nelle tabelle di cui al successivo punto **C**;

B - ISTRUTTORIA E PARERI

“Esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA si è ritenuto di richiedere la Relazione Tecnica del Servizio Territoriale di Arpae–Ferrara che ha espresso una valutazione favorevole con nota Prot. n. 221961 del 12.12.2025 nella quale viene evidenziato quanto segue:

In merito alla richiesta per il rilascio di una nuova AUA e più in particolare per la matrice emissioni in atmosfera, esaminata la documentazione presentata, si esprimono le seguenti valutazioni.

La Ditta è in possesso dell’Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera PG 59040 rilasciata dalla Provincia di Ferrara il 19/07/2011 alla Ditta Terranalisi Srl di Cento e volturata a GI.MA Srl con DET-AMB-2017-6343 del 27/11/2017, per l’attività di “Produzione e Commercio di Prodotti Chimici per l’Agricoltura”.

In particolare l’Azienda dichiara di produrre prodotti fitosanitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, fertilizzanti e biostimolanti ad uso agricolo) in polvere, liquidi solubili, sospensioni concentrate e idrossiapatite.

Con l’Istanza chiede inoltre lo spostamento della pressa utilizzata per la compattazione dei rifiuti e relativo punto di aspirazione, dall’attuale posizione ad un’altra in prossimità dell’area dedicata allo

stoccaggio dei rifiuti, mantenendo in ogni caso il convogliamento dell'aria aspirata verso l'abbattitore a umido Venturi e quindi all'emissione E1, come al momento autorizzato.

La Ditta dichiara di ritenere che tale modifica possa essere considerata una modifica non sostanziale in quanto non vengono modificate le caratteristiche chimico-fisiche dell'aria convogliata ed emessa.

Tenuto conto di quanto indicato dalla Ditta nella modulistica AUA presentata in merito alla conferma della portata autorizzata di 1500 Nm³/h e della tipologia di inquinanti presenti nell'emissione E1, a parere di questo ST la modifica proposta è da ritenersi non sostanziale in quanto non determina un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse come riportato all'art. 268 co.1 let. m-bis del D.Lgs. 152/06.

Si fa inoltre presente che, con Atto DET-AMB-2021-4615 del 17/09/2021, sono state inserite sull'emissione autorizzata E2, relativa alla cappa del laboratorio analisi, anche le aspirazioni da un reattore di laboratorio. Si propone pertanto di chiarire meglio il quadro riassuntivo delle emissioni indicando con E1 l'emissione relativa a (Produzione e confezionamento prodotti) e con E2 l'emissione relativa a (Laboratorio analisi + reattore di laboratorio).

Si fa infine presente che dalla verifica delle schede di sicurezza presentate dalla Ditta si è constatato che le sottoelencate materie utilizzate contengono delle sostanze classificate dal Regolamento (CE) CLP 1272/2008 (CLP), così come aggiornato dal Regolamento (UE) 2865/2024:

- PROXANIL SC codice pericolo H361fd (Sospettato di nuocere alla fertilità e al feto) con un utilizzo dichiarato di 32000 Kg/anno;*
- SPIROSTAR codice pericolo H361d (Sospettato di nuocere al feto) con un utilizzo dichiarato di 33000 Kg/anno;*
- Rame ossicloruro codice pericolo H410 (Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata) con un utilizzo dichiarato di 575 Kg/anno;*
- Rame idrossido codice pericolo H400 (Molto tossico per gli organismi acquatici) con un utilizzo dichiarato di 1000 Kg/anno;*
- CUPROXAT SDI codice pericolo H410 (Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata) con un utilizzo dichiarato di 3809 Kg/anno;*
- SOITEM AS 20 S codice pericolo H410 (Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata) con un utilizzo dichiarato di 11300 Kg/anno;*
- Zinco solfato eptaidrato 22% codice pericolo H410 (Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata) con un utilizzo dichiarato di 3500 Kg/anno;*

- PBO codice pericolo H410 (Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata) con un utilizzo dichiarato di 121 Kg/anno;
- Piretro 50% codice pericolo H410 (Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata) con un utilizzo dichiarato di 250 Kg/anno;
- PESGUARD EG 092 codice pericolo H410 (Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata) con un utilizzo dichiarato di 346 Kg/anno;
- Permetrina tech codice pericolo H410 (Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata) con un utilizzo dichiarato di 600 Kg/anno;
- PRESTAMUP I62 codice pericolo H410 (Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata) con un utilizzo dichiarato di 550 Kg/anno;
- AZ 250 SC codice pericolo H410 (Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata) con un utilizzo dichiarato di 20000 Kg/anno;
- CLIOPHAR 600 SL codice pericolo H410 (Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata) con un utilizzo dichiarato di 5065 Kg/anno;
- DEVICE 15 SC codice pericolo H410 (Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata) con un utilizzo dichiarato di 8700 Kg/anno;
- KUNKOP 480 SC codice pericolo H410 (Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata) con un utilizzo dichiarato di 4241 Kg/anno;

I consumi dichiarati per il PROXANIL SC e lo SPIROSTAR risultano essere superiori alla soglia di 10 kg/anno indicata dalla Determina della Regione E.R. n. 14471 del 30/07/2021, per le altre sostanze i consumi dichiarati risultano essere superiori alla soglia di 100 kg/anno indicate nella stessa Determina e quindi tutte soggette all'applicazione di quanto previsto all'art.271 comma 7-bis del D.Lgs. 152/06.

In merito alla centrale termica (caldaia) con una potenza totale pari a 0,245 MW alimentata a gas metano, relativa all'emissione E3 già inserita nell'Autorizzazione vigente, utilizzata solo nel periodo invernale, tale impianto rientrerebbe nel Titolo II (Impianti termici civili) della Parte V del D.Lgs. 152/06.

Alla luce di quanto sopra riportato questo Servizio esprime una valutazione favorevole alla richiesta della Ditta a condizione che venga effettuata la valutazione prevista all'art.271 comma 7-bis del D.Lgs. 152/06.”

Produzione e confezionamento prodotti) e con E2 l'emissione relativa a (Laboratorio analisi + reattore di laboratorio”.

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Cento con nota Prot. n. 0003725 in data 21/01/2026, registrata al P.G. Arpae n. 11385 del 21/01/2026, ha trasmesso il parere rilasciato dal “Servizio Urbanistica e Ambiente del Comune di Cento Prot. 3526 del 20/01/2026 (matrice aria e rumore) nel quale è stato specificato quanto segue:

“L'impianto di cui in oggetto, sito in località in Cento (Fe), Via Nino Bixio 6 risulta identificato al N.C.E.U. al Fog. 43, Mappale 240, su area ricompresa urbanisticamente in zona:

D2 - Art. 61 - Zona industriale artigianale e commerciale di completamento

Visto il Piano Regolatore Generale vigente, approvato con deliberazione Giunta Provinciale n. 675 del 23.11.1999 e successive Varianti;

Visti i Piani della Ricostruzione approvati con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 52 del 30.07.2014, n. 61 del 26.09.2014, n. 74 del 29.10.2014, n. 62 del 29.07.2015, n. 96 del 29.12.2021, che, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 13 della L.R. 16/2012, costituiscono varianti allo strumento urbanistico comunale;

Considerato che, ai sensi dell'Art. 35 delle N.T.A. del Comune di Cento, l'attività in oggetto è riconducibile all'uso “U15 - Artigianato produttivo ed industria”, il quale è previsto in zona “D2”, con le limitazioni di cui all'Art. 61 delle stesse N.T.A.;

Per quanto sopra, premesso il rispetto delle prescrizioni specialistiche impartite da ARPAE e dall'AUSL, per quanto concerne le emissioni in atmosfera, e limitatamente alla classificazione urbanistica dell'area, si esprime parere favorevole”;

Nel Parere rilasciato dall'Azienda USL con nota Prot. 78365 del 17/12/2025 in merito alle emissioni in atmosfera è stato specificato quanto segue:

“Dall'esame documentale effettuato, si rileva quanto segue:

-l'attività è ubicata in zona industriale e nel raggio di 300 m sono presenti le prime civili abitazioni;

-non sono presenti punti sensibili nelle vicinanze;

-in riferimento alla matrice aria, sono installati n. 3 camini identificati come E1, E2 e E3 che convogliano le emissioni derivanti rispettivamente da:

- camino E1: formulazione e confezionamento prodotti;

- camino E2: attività di laboratorio (cappa);

- camino E3: centrale termica.

Considerato che

-l'attività svolta rientra tra quelle della tabella 1 "Impianti e attività aventi un potenziale impatto odorigeno" del Decreto Direttoriale n. 309 del del M.A.S.E "Approvazione degli indirizzi 28/06/2023 per l'applicazione dell'art. 272 bis del DLgs in materia di emissioni odorigene di impianti e 152/2006 attività";

-il rinnovo senza modifiche dell'AUA riguarda un'attività esistente in assenza di pregresse segnalazioni;

-la ditta al fine di non recare alcun nocumento, dovrà adottare tutti i sistemi e le migliori tecnologie atte al -contenimento delle emissioni di qualsiasi natura, entro i limiti previsti dalla vigente normativa;

-dovrà essere garantita la manutenzione degli impianti di abbattimento per assicurare che i sistemi di trattamento funzionino correttamente e non si verifichino perdite o malfunzionamenti;

-i camini dovranno essere posizionati in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione delle emissioni, la loro altezza dovrà essere quella riportata nel quadro riassuntivo delle emissioni e in ogni modo, al fine di garantire una migliore dispersione, dovrà essere più alta di almeno 1 metro rispetto il filo di gronda;

-si esprime, limitatamente alle emissioni E1, E2 e E3, parere favorevole esclusivamente per gli aspetti igienico sanitari di competenza, fatte salve le determinazioni di ARPAE e degli altri Enti aventi competenza in materia ambientale, vincolato al rispetto della seguente raccomandazione:

- in caso di segnalazioni di disagio odorigeno vengano attivate tempestivamente campagne di monitoraggio e adottate adeguate misure di mitigazione.

-Inoltre si propone la classificazione come industria insalubre di classe 1°, lettera B, punto 12 "Antiparasitari soggetti a registrazione ed autorizzazione come presidi sanitari (decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1968, n. 1255, e successive modificazioni) - produzione, formulazione" del D.M. 05/09/94, di cui all'art. 216 del T.U. LL. SS. - R.D. 27/07/34 n. 1265, ricordando che l'azienda deve rispettare tutte le cautele conseguenti alla classificazione.

C - PRESCRIZIONI E INDICAZIONI

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate e denominate rispettivamente **E1, E2**, nella planimetria allegata, denominata "PLANIMETRIA EMISSIONI IN ATMOSFERA", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

LIMITI ALLE EMISSIONI

EMISSIONI	E1 <i>(Produzione e confezionamento prodotti)</i>	E2 <i>(Laboratorio analisi + reattore di laboratorio)</i>
Portata (Nm ³ /h)	1.500	250
Durata (ore/giorno)	8	saltuaria
Altezza minima	6	6
Inquinanti (mg/Nm ³)		
Materiale particolato	5	5
Composti Organici Volatili (espressi come C organico Totale)	5	5
Principio attivo	0,1	0,1
Sistema di abbattimento	Filtro a maniche+scrubber	-

2. La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli alle emissioni **E1, E2 con periodicità almeno semestrale**;
3. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ad Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
4. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
5. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti;
6. Per la compilazione dei rapporti di prova si potrà fare riferimento alle informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, integrandole con tutte le informazioni che si riterranno utili per una maggiore descrizione delle modalità di esecuzione dei controlli svolti;
7. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione

del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'Incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;

8. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;
9. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate nei controlli di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, entro 24 ore dall'accertamento;
10. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
11. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Comune di Cento e Arpae che dispongono i provvedimenti necessari;
12. La ditta al fine di non recare alcun nocumento, dovrà adottare tutti i sistemi e le migliori tecnologie atte al contenimento delle emissioni di qualsiasi natura, entro i limiti previsti dalla vigente normativa;
13. Dovrà essere garantita la manutenzione degli impianti di abbattimento per assicurare che i sistemi di trattamento funzionino correttamente e non si verifichino perdite o malfunzionamenti;
14. I camini dovranno essere posizionati in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione delle emissioni, la loro altezza dovrà essere quella riportata nel quadro riassuntivo

delle emissioni e in ogni modo, al fine di garantire una migliore dispersione, dovrà essere più alta di almeno 1 metro rispetto il filo di gronda;

15. In caso di segnalazioni di disagio odorigeno vengano attivate tempestivamente campagne di monitoraggio e adottate adeguate misure di mitigazione;

Si specifica inoltre che:

- *In merito alla centrale termica (caldaia) con una potenza totale pari a 0,245 MW alimentata a gas metano, relativa all'emissione E3 già inserita nell'Autorizzazione vigente, utilizzata solo nel periodo invernale, tale impianto rientra nel Titolo II (Impianti termici civili) della Parte V del D.Lgs. 152/06 non soggetto ad autorizzazione;*
- *l'impresa è classificabile come industria insalubre di classe 1°, lettera B, punto 12 Antiparasitari soggetti a registrazione ed autorizzazione come presidi sanitari (decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1968, n. 1255, e successive modificazioni) - produzione, formulazione" del D.M.05/09/94 , di cui all'art. 216 del T.U. LL. SS. - R.D. 27/07/34 n. 1265, ricordando che l'azienda deve rispettare tutte le cautele conseguenti alla classificazione.*

Allegato IMPATTO ACUSTICO

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447	Comune

A - PARTE DESCRITTIVA E ISTRUTTORIA

La ditta, per stabilimento localizzato nel Comune di Cento, Via Nino Bixio, n. 6, nell'istanza di nuova AUA ha formulato la richiesta del titolo abilitativo "Impatto Acustico".

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Cento con nota Prot. n. 0003725 in data 21/01/2026, registrata al P.G. Arpae n. 11385 del 21/01/2026, ha trasmesso il parere rilasciato dal "Servizio Urbanistica e Ambiente del Comune di Cento Prot. 3526 del 20/01/2026 (matrice aria e rumore) nel quale è stato specificato quanto segue:

- *Considerato che lo stabilimento si trova in zona industriale e inoltre trattasi di attività che non rientra nella categoria degli Impianti a ciclo produttivo continuo;*
- *Dato atto che per le zone industriali si applicano i limiti previsti dal DPCM 1/03/1991 art. 6 e che il richiedente presenta comunicazione di rispetto degli stessi;*
- *Si prende atto di tale comunicazione e si esprime parere favorevole in merito alla valutazione della matrice rumore relativa all'attività in oggetto";*

C – PRESCRIZIONI / INDICAZIONI

Il Comune di Cento in merito all'impatto acustico non ha indicato prescrizioni specifiche per le attività svolte dall'azienda.

Si fa comunque presente che l'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.